

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

(Associazione no profit riconosciuta con D.M. 1-3-88 G.U. 1988)



Indicazioni al 24 ottobre 2004

Indicazioni da un primo e non esaustivo esame della bozza di testo sul “Testo Unico” su salute e sicurezza sul lavoro

(Indicazioni al 24 ottobre 2004)

PRECISAZIONE A LETTURA OBBLIGATORIA

Siamo entrati in possesso di una documentazione che potrebbe essere la proposta ministeriale per l'approvazione di un NUOVO TESTO UNICO (T.U.) su Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Non abbiamo avuto modo di farne confermare la paternità da parte del Ministero, per cui ci limitiamo a darne una notizia "giornalistica" generale, con una prima serie di osservazioni e commenti limitati al Titolo I.

Seguiranno ulteriori indicazioni ed osservazioni

La documentazione è costituita da:

- un testo di 187 articoli
- XVI Allegati e una "Relazione" di accompagnamento.

Da un primo esame necessariamente generale risulta:

- un apprezzabile sforzo di coordinamento di norme emanate in oltre 50 anni
- che Molti CONTENUTI di MERITO LASCIANO FORTEMENTE PERPLESSI e sono destinati a sollevare INEVITABILI OPPOSIZIONI

Prime osservazioni generali sul Titolo I

1. (apprezzabile) sforzo di coordinamento di norme emanate in oltre 50 anni
2. (apprezzabile) parziale inserimento dei lavoratori autonomi, familiari e a distanza
3. (INCREDIBILE) modifica alle misure generali di sicurezza (ex Art. 3 del 626, ora art. 6) con pratico annullamento dell' Art. 2087 del C.C. inserendo come “principi generali di prevenzione” alla lettera b) la “eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante MISURE tecniche, organizzative e procedurali CONCRETAMENTE ATTUABILI nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni IN QUANTO GENERALMENTE UTILIZZATE”
4. (INACCETTABILE) svuotamento del documento di valutazione dei rischi: la cui scelta dei criteri di redazione “è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con CRITERI DI SEMPLICITA', BREVITA' e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e

l' idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”

5. (ulteriore inaccettabile) svuotamento nelle aziende di cui all' Allegato II (fino a 50 addetti se aziende artigiane e industriali), del documento che “può essere redatto in forma semplificata sulla base delle indicazioni fornite dagli Organismi bilaterali”
6. (inaccettabile) NON COMPUTO NEL NUMERO DEI LAVORATORI (soprattutto in RELAZIONE ai punti 5, 10 e 11) di una serie di tipologie di lavoratori, tra cui: allievi di scuole ove si faccia uso di attrezzature/sostanze pericolose, art. 71 e segg. e 74 del D.Lgs. 276/03, volontari, socialmente utili, in prova, ecc.
7. (interessante) inserimento di articoli per obblighi di lavoratori (autonomi, familiari) nonché per distaccante e distaccatario
8. (da valutare) modifiche agli obblighi dei datori di lavoro committenti e appaltatori nel contratto di appalto, dei lavoratori autonomi nel contratto d'opera (attuale art. 7/626
9. (ridicolo) inserimento della sola Associazione nazionale dei Consulenti del lavoro quale soggetto autorizzato a promuovere corsi di formazione per RSPP, mentre rimangono esclusi tutti gli Ordini e Associazioni tecnico scientifiche
10. (non condivisibile) allargamento dei casi in cui il datore di lavoro può svolgere i compiti di RSPP (fino a 50 per aziende artigiane e industriali, fino a 10 per aziende agricole e zootecniche, fino a 20 per aziende della pesca e fino a 200 per altre aziende), soprattutto ASSENZA di qualsiasi OBBLIGO di AGGIORNAMENTO
11. (non condivisibile) eliminazione di ogni obbligo di riunione periodica (sotto i 15 dipendenti
12. (non condivisibile) autorizzazione di accertamenti preventivi “ai fini dell'assunzione” e altre novità sulla sorveglianza sanitaria
13. (INACCETTABILI) diminuzioni dei diritti di RLS, tra cui: (accede ai luoghi “previa informativa al datore/dirigente/preposto” e “riceve informazioni con ESCLUSIONE DEL DOCUMENTO” DI VALUTAZIONE DEI RISCHI)
14. (INACCETTABILE) modifica della formazione dei lavoratori che da “sufficiente e adeguata” diventa “COMMISURATA”
15. (contestatissimo) inserimento delle “NORME DI BUONA TECNICA” e “DI BUONA PRASSI”, cui derivano varie conseguenze da valutare (ad es. la trasformazione in delle “norme di buona tecnica” delle NORME ATTUALMENTE SANZIONATE PENALMENTE) di vari DPR (547/55, 303/56, 164/56, ecc.)
16. (contestato) inserimento “norme di buona tecnica” quali elementi di sicura conformità a varie attuali prescrizioni (es. luoghi di lavoro, attrezzature, linee guida VDT, ecc.)
17. (incostituzionale) limitazione delle prerogative delle regioni, per cui il “monitoraggio e la verifica sulla effettiva applicazione della normativa ... sono effettuati CONGIUNTAMENTE dalle regioni, ... dai Ministeri Lavoro e Salute e dalle PARTI SOCIALI MEDIANTE ACCORDI E CON MISURE DI MISURAZIONE CONDIVISI”
18. (impensabile) mutamento delle funzioni della Commissione consultiva permanente
19. (impensabile) assegnazione al SOLO Ministero del lavoro del 20% dei fondi di cui all'art. 176 del DPR 1124/64
20. (positiva) indicazione sull'uso di tecnologie informatiche per la tenuta della documentazione
21. (strano) ritorno al “POTERE DI DISPOSIZIONE”, collegato anche alle norme di buona tecnica

22. (da valutare da parte di Regioni/ASL e delle Parti Sociali) l'ipotetico valore di vari COMPITI assegnati alla BILATERALITA', tra cui "Nelle aziende che occupano fino a 100 dipendenti, gli organismi bilaterali possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e RILASCIARE RELATIVA CERTIFICAZIONE. GLI ORGANI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE TENGONO CONTO DI TALI CERTIFICAZIONI ai fini della programmazione delle attività ispettive di vigilanza." (noi ci chiediamo; ma gli O.B. rispondono penalmente e/o civilmente se poi ci scappa l'infortunio grave a fronte di una loro dichiarazione di conformita', di cui le ASL dovrebbero tenere conto?)
23. (positivo) inserimento di alcuni Titoli nuovi (rischi fisici, che comprende rumore, vibrazioni, ecc.) o esterni al 626 (es. cantieri e segnaletica)
24. (arretramento implicito) per i registri tumori e mesoteliomi
25. TRASFORMAZIONE in "norme di buona tecnica" di molti delle prescrizioni dei DPR degli anni 1955-56

Gli altri Titoli trattano: Titolo II-Luoghi di lavoro, III-Attrezzature, IV-Impianti/attrezzature elettriche, V-DPI, VI-Segnaletica, VII-Movimentazione carichi, VIII-VDT, IX- Agenti chimici pericolosi (cancerogeni, chimici, atmosfere esplosive e amianto), X-Agenti biologici, XI-Agenti fisici (Rumore, Vibrazioni), XII-Cantieri temporanei e mobili).

Il TITOLO XIII è dedicato alle SANZIONI e deve essere valutato in COMBINATO DISPOSTO con le modifiche già segnalate (es. norme di buona tecnica).

Il Titolo XIV indica le ABROGAZIONI:

- **totali** (i decreti 626/94, 493/96, 494/96)
- **sostituzione delle precedenti prescrizioni sanzionate in norme di buona tecnica** (DPR 547/55, 164/56, 302/56, 303/56, ecc.).

ABBIAMO ISTITUITO UN GRUPPO DI LAVORO TECNICO-SCIENTIFICO per valutare in dettaglio le indicazioni specifiche sui singoli titoli e i xvi allegati, relativi alle prescrizioni contenute nelle direttive UE.

Per l'importanza di questo argomento preghiamo tutti di "GIRARE" QUESTA MAIL (o l'indirizzo Internet sottoriportato) a TUTTI I COLLEGHI INTERESSATI

Per SAPERNE di più OGGI e nei PROSSIMI GIORNI collegati periodicamente all'indirizzo Internet:

--><http://www.amblav.it/dettaglio.asp?IDNews=1594>